



Università degli Studi di Messina

Regolamento in materia di contribuzione studentesca

Art. 1 – Oggetto e principi generali

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente, le modalità di determinazione dei contributi dovuti dagli studenti dell'Università degli Studi di Messina nonché i criteri per l'eventuale riduzione e/o esonero totale o parziale.
2. Il contributo onnicomprensivo annuale a carico degli studenti è determinato nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività. In esso sono ricompresi anche i contributi per attività sportive. Restano invece ferme le norme in materia di imposta di bollo, in materia di esonero e di graduazione dei contributi di cui all'art. 9 del D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68 nonché le norme sulla tassa regionale per il diritto allo studio di cui all'art. 3, commi da 20 a 23, della legge 28 dicembre 1995 n. 549.
3. Gli studenti devono essere in regola con il pagamento della contribuzione studentesca. Gli studenti non in regola con il pagamento dei contributi non potranno effettuare alcun atto di carriera (iscrizione agli appelli, trasferimento presso altro Ateneo, ammissione all'esame di laurea, ecc.), né potranno ottenere certificati relativi agli anni accademici per i quali è presente una situazione debitoria. In caso di chiusura o sospensione della carriera qualunque situazione debitoria deve essere sanata.

Art. 2 – Esoneri e riduzioni del contributo onnicomprensivo

1. Il contributo onnicomprensivo annuale, determinato secondo classi di appartenenza reddituale stabilite in funzione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), è dovuto da tutti gli studenti, ad eccezione di coloro che beneficiano degli esoneri di cui commi successivi.
2. Gli studenti che intendono usufruire dell'esonero o riduzione del contributo onnicomprensivo annuale devono essere in possesso di una attestazione ISEE calcolata specificamente per le prestazioni per il diritto allo studio universitario e riferita al nucleo familiare dello studente (ISEE-U). Le attestazioni ISEE-U sono sottoposte a controlli attraverso l'incrocio delle banche dati della Pubblica Amministrazione, dell'INPS e attraverso l'attività ispettiva della Guardia di Finanza. Lo studente che non presenta l'attestazione ISEE-U è collocato, d'ufficio, nella massima fascia contributiva.
3. Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale:
 - a) gli studenti, iscritti al primo anno accademico, appartenenti ad un nucleo familiare il cui ISEE è inferiore o uguale a 13.000,00 euro;
 - b) gli studenti iscritti ad anni successivi al primo che soddisfano, congiuntamente i seguenti requisiti:
 - b1) appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE è inferiore o uguale a 13.000,00 euro;
 - b2) sono iscritti all'Università degli Studi di Messina da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;

b3) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari. Nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

4. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 13.001,00 euro e 30.000,00 euro e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b2) e b3) del precedente comma, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare il 7 % della quota di ISEE eccedente 13.000,00 euro.

5. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 30.000,00 euro e che soddisfano il requisito di cui alla lettera b3) del precedente comma 3, ma non quello di cui alla lettera b2), il contributo onnicomprensivo annuale dovuto non può superare il 10.5% della quota ISEE eccedente i 13.000,00 euro, con un valore minimo di 200 euro.

6. Oltre agli esoneri previsti dalle disposizioni normative vigenti, l'Università degli Studi di Messina concede l'esonero dal contributo onnicomprensivo annuale, solo per il primo anno di Corso di Laurea, agli studenti immatricolandi centisti e centisti e lode, che hanno conseguito il diploma nell'anno precedente a quello di immatricolazione.

7. Gli studenti iscritti appartenenti allo stesso nucleo familiare godono di una riduzione del contributo onnicomprensivo annuale nella misura determinata periodicamente dagli organi collegiali dell'Ateneo, a condizione che siano regolarmente iscritti e abbiano presentato ciascuno il proprio ISEE-U.

8. Ai sensi dell'art. 9, c.2, del d.lgs. n.68/2012, sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al sessantasei per cento. Agli studenti con disabilità tra il 31% e il 65% compreso si riconosce una riduzione del 2,8% sul contributo onnicomprensivo annuale per ogni punto di disabilità superiore al 31%. Le condizioni di disabilità non permanente, o soggette a revisione periodica, devono essere riconfermate ad ogni rinnovo.

9. Agli studenti iscritti a tempo parziale e ai dipendenti dell'Ateneo iscritti ad un corso di laurea triennale o magistrale (biennale o a ciclo unico) si applica una riduzione pari al 40% del contributo onnicomprensivo annuale.

Art. 3 – Studenti non appartenenti all'Unione Europea

Nel caso di studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione Europea, e non residenti in Italia, per i quali risulta inapplicabile il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza, l'importo del contributo onnicomprensivo annuale fisso è determinato periodicamente dagli organi collegiali dell'Ateneo.

Art. 4 – Contributo onnicomprensivo annuale

Il contributo onnicomprensivo annuale è determinato secondo le classi di reddito ISEE, individuate periodicamente dagli organi collegiali dell'Ateneo.

Art. 5 – Modalità di pagamento, maggiorazioni per ritardato pagamento e contributi per specifici servizi

1. L'Università degli Studi di Messina stabilisce per ogni anno accademico l'eventuale rateizzazione del contributo onnicomprensivo annuale e le relative scadenze.

2. Il pagamento è effettuato attraverso MAV on-line o con gli ulteriori strumenti di pagamento che verranno successivamente stabiliti e adeguatamente pubblicizzati sul sito web dell'Ateneo.

3. L'Università degli Studi di Messina stabilisce per ogni anno accademico le eventuali maggiorazioni dovute per i pagamenti eseguiti oltre le scadenze fissate e gli importi dei contributi per i servizi prestati su richiesta degli studenti per esigenze individuali nelle misure determinate periodicamente dagli organi collegiali dell'Ateneo.

Art. 6 – Studenti iscritti ai Corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione

1 Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse o contributi a favore dell'università. Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che sono beneficiari di borsa di studio sono equiparati agli studenti ai fini del pagamento del contributo onnicomprensivo annuale. **Agli stessi non si applicano le disposizioni relative alla verifica del CFU conseguiti.**

2. Gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione sono tenuti al pagamento del contributo onnicomprensivo annuale fisso nella misura determinata periodicamente dagli organi collegiali dell'Ateneo.

Art. 7 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme generali vigenti in materia.